Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 settembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 20 giugno 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1967
registro n. 97 Esercito, foglio n. 22

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro 43, foglio 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 578, 646, 653, 658:

ABUBACHER Etman, ex buluc basci VII Battaglione indigeni-eritrei, matr. 1682;

APTENCHIEL Ogbanchiel, ex muntaz V Battaglione indigeni-eritrei, matr. 7939;

MOHAMED Alì Soliman, ex muntaz VI Battaglione coloniale, matr. 8705;

TIRNETTA (e non Tiruetti) Sante, da Sciacca (Agrigento), soldato.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro 48, foglio 131 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagina 437):

TEMNO' Ghidei, ex ascari VIII Battaglione indigeni-eritrei, matr. 11220.

Decreto luogotenenziale 5 giugno 1915, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1915, registro 53, foglio 199 (Bollettino ufficiale 1915, dispensa 31, pagine: 1107, 1130):

NURU' Onquar, ex sciumbasci III Battaglione indigeni-eritrei, matr. 8915;

SOLIMAN Ibrahim, ex ascari V Battaglione indigeni-eritrei, matr. 11697.

Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro 56, foglio 85 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 51):
NURU' Onquar ex sciumbasci III Battaglione indigeni-eritrei, matr. 8915.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro 18, foglio 49 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagina 4230):
DESTA' Sebatù, ex ascari XII Battaglione indigeni-eritrei, matr. 27571.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro 38, foglio 41 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 15, pagina 1098):
CAPONE Michele, da Maiori (Salerno), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro 59, foglio 292 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagina 5768):
MORALI Giuseppe, da Capriate d'Adda (Bergamo), tenente.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(9625)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1967, n. **796**.

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per i servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Roma il 22 febbraio 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Protocollo tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per i servizi aerei, concluso a Roma il 22 febbraio 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 del Protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Protocollo sui servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (U.R.S.S.)

I Rappresentanti del Ministero dei trasporti e della aviazione civile della Repubblica Italiana e i Rappresentanti del Ministero dell'aviazione civile dell'URSS, in vista dell'effettuazione di servizi aerei di linea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Protocollo:

a) l'espressione « Ministero dei trasporti e della aviazione civile » significa per la Repubblica Italiana oltre che tale Ministero (Ispettorato generale dell'aviazione civile) ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal suddetto Ispettorato generale. L'espressione « Ministero dell'aviazione civile » significa per l'URSS oltre che tale Ministero ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal suddetto Ministero dell'aviazione civile.

Nel presente Protocollo detti Ministeri saranno indicati con l'espressione « i Ministeri ».

b) l'espressione « linee aree concordate » significa le linee aeree indicate nell'articolo 3 del presente Protocollo, e corrisponde all'espressione « linee aeree congiuntamente servite » usata nell'« Accordo per prestazioni reciproche di servizi » concluso tra la compagnia ALITALIA e l'AEROFLOT

Articolo 2

L'esercizio delle linee aeree concordate dovrà tenere conto di quanto previsto nell'accordo per prestazioni reciproche di servizi tra l'ALITALIA e l'AEROFLOT firmato a Roma in data 11 dicembre 1964.

Articolo 3

Le linee aeree concordate sono stabilite come segue:

a) Rotte per i servizi sovietici: Mosca-punti intermedi in URSS-punti intermedi in Europa come scali tecnici-Roma e vv.

b) Rotte per i servizi italiani: Roma-punti intermedi in Italia-punti intermedi in Europa come scali tecnici-Mosca e vv.

c) L'ALITALIA e l'AEROFLOT nell'esercizio delle linee aeree concordate possono omettere qualsiasi punto intermedio.

d) Le rotte che dovranno seguire gli aeromobili sovietici sul territorio italiano per l'esercizio dei servizi aerei sopra specificati sono così stabilite:

Da Mosca a Roma:

NDB Umago	NDB/VOR Bolsena
NDB/VOR Chioggia	NDB Campagnano
NDB Ferrara	NDB Fiumicino
NDB Peretola	Aeroporto Fiumicino

da Roma a Mosca:

Aeroporto Fiumicino	NDB Peretola
A1C	NDB Ferrara
A1B	NDB/VOR Chioggia
NDB Giglio	NDB Umago
NDB/VOR Elba	

e) le rotte che dovranno seguire gli aeromobili italiani sul territorio dell'URSS per l'esercizio dei servizi aerei sopra specificati sono così stabilite:

da Roma a Mosca:

Malaia Dobron	Kiev
Vysotskoe	Koshany
Bronica	Semenovka
Bobrka	Briansk
Zolochew	Iuhnov
Shepetovka	Klimentievo
Cherniachow	Ivanovskoe
Bishev	Mosca Sheremetievo

da Mosca a Roma:

Mosca Sheremetievo	Cherniachow
Ostashevo	Shepetovka
Iuhnov	Zolochew
Briansk	Bobrka
Semenovka	Bronica
Koshany	Vysotskoe
Kiev	Malaia Dobron
Bishev	

f) Gli aeromobili sovietici che operano nello spazio aereo e negli aeroporti italiani e gli aeromobili italiani che operano nello spazio aereo e negli aeroporti sovietici sono obbligati all'osservanza della legislazione e della regolamentazione vigenti rispettivamente in Italia e in URSS in materia di assistenza radioelettrica al volo (servizio della circolazione aerea, servizio della meteorologia aeronautica, servizi delle telecomunicazioni aeronautiche e servizi di ricerca e salvataggio).

Articolo 4

I Ministeri s'impegnano ad adottare, attraverso gli organi nazionali competenti nelle singole materie, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'esercizio delle linee aeree concordate. I Ministeri assicureranno, per questo scopo, agli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT l'uso di tutti i mezzi tecnici di comunicazione e di aeronavigazione e altri servizi necessari per l'esercizio delle suddette linee.

Articolo 5

Le informazioni e l'assistenza concesse secondo le norme contenute nel presente Protocollo dovranno essere sufficienti a soddisfare le ragionevoli richieste per la sicurezza dei voli.

Articolo 6

Le informazioni fornite dai Ministeri attraverso gli organi competenti devono comprendere tutti i dati necessari relativi agli aeroporti di destinazione e alternati da essere usati per l'esercizio delle linee aeree concordate e alle rotte percorribili dagli aeromobili entro i rispettivi territori, alle assistenze radio e a tutti gli altri mezzi necessari per il controllo del traffico aereo.

Articolo 7

Le informazioni debbono comprendere anche tutte le rispettive situazioni meteorologiche che debbono essere fornite sia prima che durante il volo lungo le rotte concordate. La trasmissione delle informazioni meteorologiche dovrà essere fatta in codice internazionale e nei periodi di tempo che tengano conto degli orari approvati delle linee aeree concordate.

Articolo 8

I Ministeri s'impegnano a fornire a titolo continuativo, attraverso gli organi nazionali competenti, tutte le informazioni relative a quanto previsto nei precedenti articoli 6 e 7 del presente Protocollo e la trasmissione tempestiva di avvisi agli aeronaviganti contenenti variazioni alle suddette informazioni, agli enti incaricati dei servizi di assistenza al volo e alle compagnie esercenti. Gli avvisi saranno compilati sotto forma di NOTAM di prima classe e trasmessi attraverso i mezzi internazionali di comunicazione oppure con NOTAM di seconda classe (per iscritto) allorquando è prevedibile che il destinatario possa riceverli in tempo utile. I NOTAM saranno compilati in lingua inglese.

Articolo 9

I Ministeri si impegnano a trasmettersi reciprocamente, attraverso gli organi nazionali competenti, le pubblicazioni di informazioni aeronautiche (AIP) relative alle informazioni di carattere continuativo. La trasmissione delle pubblicazioni di informazioni aeronautiche e dei NOTAM dovrà iniziare al più presto possibile e in ogni caso prima dell'inizio dell'esercizio dei voli sulle linee aeree concordate.

Articolo 10

Gli equipaggi degli aeromobili che operano sulle linee aeree concordate debbono avere una completa conoscenza delle regole dell'aria (regole generali di volo, regole di volo a vista, regole di volo strumentale) e delle procedure del servizio di controllo del traffico aereo in vigore sul territorio dell'Italia e dell'URSS.

Articolo 11

I Ministeri, attraverso gli organi nazionali competenti, si impegnano a fornire prima di ciascun volo, e, nel caso di necessità, durante il volo sui propri territori, le seguenti informazioni agli equipaggi degli aeromobili interessati:

a) informazioni relative agli impianti tecnici degli aeroporti e alle condizioni di atterrabilità necessarie per l'esercizio dei voli;

b) informazioni scritte, carte, grafici e informazioni verbali supplementari circa la situazione meteorologica esistente e prevista sulle rotte e sugli aeroporti di destinazione e alternati.

Articolo 12

Prima del volo il comandante dell'aeromobile deve presentare il piano di volo al servizio di controllo del traffico aereo del Paese da cui inizia il volo. Il volo deve essere effettuato secondo tale piano eventualmente variato dal competente servizio di controllo del traffico aereo. Varianti al piano di volo da parte del comandante sono ammesse durante il volo soltanto previa autorizzazione del rispettivo servizio di controllo del traffico aereo, salvo casi di evidente necessità che richiedano l'adozione di misure immediate di emergenza.

Il comandante dell'aeromobile sarà considerato responsabile dell'azione intrapresa che verrà segnalata appena possibile al competente ente del servizio di controllo del traffico aereo.

Articolo 13

Il comandante dell'aeromobile deve assicurare lo ascolto continuo sulle frequenze prescritte dei collegamenti terra-bordo-terra nello spazio in cui vola e deve attenersi alle vigenti regole sulla segnalazione della posizione e alle condizioni meteorologiche osservate in volo.

Articolo 14

I collegamenti tra gli aeromobili e gli enti a terra del servizio di controllo del traffico aereo debbono essere effettuati in radiotelefonia nella lingua inglese.

Articolo 15

Gli aeromobili che saranno impiegati dall'ALITALIA e dall'AEROFLOT sulle linee aeree concordate debbono essere equipaggiati con gli adeguati mezzi di navigazione e telecomunicazione necessari per poter seguire con precisione le rotte aeree concordate, per poter mantenere i prescritti collegamenti con gli enti a terra e per poter atterrare sugli aeroporti di destinazione o alternati autorizzati.

Articolo 16

Per lo scambio delle informazioni necessarie per lo esercizio delle linee aeree concordate, e per la trasmissione dei NOTAM di prima classe gli organi nazionali competenti dovranno:

a) utilizzare i canali di comunicazione esistenti tra Roma e Mosca;

b) se sarà necessario nel futuro stabilire una linea diretta di comunicazione tra Roma e Mosca, questa linea potrà essere utilizzata per assicurare l'esercizio regolare e soddisfacente delle linee concordate e per lo scambio di informazioni fra gli organi nazionali competenti.

Articolo 17

I Ministeri, attraverso gli organi nazionali competenti, si impegnano a prestare qualsiasi aiuto agli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT che volano lungo le rotte indicate nell'articolo 3 del presente Protocollo. Nel caso di emergenza o di sinistri sul territorio dell'Italia e dell'URSS gli aeromobili dell'altra nazionalità dovranno godere del medesimo trattamento riservato agli aeromobili nazionali.

In caso di incidente aereo agli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT nei territori rispettivamente dell'URSS e dell'Italia, le autorità dello Stato sul cui territorio si è verificato l'incidente dovranno informare immediatamente le autorità dell'altro Stato con i mezzi più celeri e promuoveranno subito un'inchiesta circa motivi e circostanze dell'incidente.

Le autorità dello Stato sul cui territorio si è verificato l'incidente dovranno prendere le misure possibili per assicurare la conservazione delle prove, ivi compresa la sicura custodia dell'aeromobile e del suo contenuto, per tutto quel periodo che risulti necessario ai fini di un'inchiesta, e presteranno adeguata assistenza ai passeggeri ed ai membri dell'equipaggio dell'aeromobile.

Le dette autorità dovranno facilitare l'accesso allo aeromobile, al suo contenuto e a qualsiasi parte di esso; però se l'aeromobile, il suo contenuto, o parte di esso giacciono in una zona entro la quale le autorità stesse ritengono impossibile permettere tale accesso, dovranno effettuarne la rimozione fino ad un punto ove possa esserne autorizzato l'accesso.

Le autorità dello Stato la cui Compagnia ha subìto l'incidente aereo saranno autorizzate a nominare un rappresentante accreditato e consulenti che siano presenti all'inchiesta.

La Commissione d'inchiesta dovrà consentire al rappresentante accreditato l'esame del relitto sul luogo dell'incidente, l'interrogatorio, attraverso la Commissione d'inchiesta, dei testimoni oculari e degli altri testimoni per informazioni pertinenti all'incidente, la completa disponibilità di tutte le informazioni, prove e delle riproduzioni autentiche di tutti i documenti relativi all'inchiesta.

Un rapporto contenente le risultanze dell'inchiesta dovrà essere inviato con la massima sollecitudine, da parte delle autorità dello Stato che hanno istituito la inchiesta, alle autorità dello Stato a cui appartiene lo aeromobile che ha subìto l'incidente.

Articolo 18

Le Compagnie aeree ALITALIA e AEROFLOT potranno istituire, la prima nella capitale dell'URSS e la seconda nella capitale della Repubblica Italiana, una propria rappresentanza per l'esercizio delle linee aeree concordate.

Il personale di ciascuna rappresentanza potrà essere composto da due elementi al massimo.

Per l'apertura e l'esercizio della propria rappresentanza, le Compagnie aeree ALITALIA e AEROFLOT si atterranno alle norme vigenti in materia nel Paese ospitante, con l'osservanza del principio della reciprocità.

Articolo 19

I rappresentanti nonchè i membri degli equipaggi degli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT dovranno avere, rispettivamente, la cittadinanza italiana e dell'URSS.

Articolo 20

Gli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate sono ammessi nel territorio rispettivamente dell'URSS e dell'Italia in esenzione dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale.

Articolo 21

I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotte nel territorio rispettivamente dell'URSS e dell'Italia per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT, impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate, sono esenti dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalità doganali applicate nei suddetti territori.

Articolo 22

I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT, impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate, sono ammessi nel territorio rispettivamente dell'URSS e dell'Italia in esenzione dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale, anche quando tali materiali siano usati o consumati nel corso di voli degli aeromobili stessi al di sopra dei suddetti territori.

Articolo 23

I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo che gli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT, impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate, prendono a bordo nel territorio rispettivamente dell'URSS e dell'Italia per l'uso esclusivo degli aeromobili stessi, sono esenti dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale sotto l'osservanza delle formalità doganali applicate nei suddetti territori.

Articolo 24

I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti articoli, godono delle esenzioni doganali e fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso rispettivamente delle autorità doganali dell'Italia e dell'URSS.

Nel caso che tali materiali non possano essere usati o consumati, essi debbono essere riesportati. In attesa del loro consumo o riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

Articolo 25

I Ministeri si impegnano reciprocamente a prestare ogni possibile collaborazione per la concessione dei visti di soggiorno della durata non inferiore ad un anno ai membri degli equipaggi degli aeromobili nonchè al personale della rappresentanza rispettivamente della ALITALIA e dell'AEROFLOT.

Articolo 26

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della Repubblica Italiana accorda alla compagnia AEROFLOT di operare, sulle linee aeree concordate, con aeromobili IL-18 o TU-104 con frequenza una volta la settimana.

Il Ministero dell'aviazione civile dell'URSS accorda alla Compagnia ALITALIA di operare, sulle linee aeree concordate, con aeromobili Caravelle o DC-8 con frequenza una volta la settimana.

Gli orari dei servizi dovranno essere presentati per l'approvazione ai Ministeri almeno 30 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore.

La data di inizio dei servizi come ogni cambiamento delle frequenze e degli orari, dovranno essere preventivamente concordati fra i Ministeri.

Articolo 27

I Ministeri cercheranno di risolvere mediante consultazioni ogni controversia che dovesse sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 28

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello Scambio di Note tra i Ministeri degli affari esteri da effettuarsi dopo la ratifica, se prevista dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Protocollo avrà la durata di un anno e si intende prorogato di anno in anno se non denunziato almeno novanta giorni prima della sua scadenza.

Fatto a Roma il 22 febbraio 1965 in duplice originale, nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Ministero dell'aviazione civile dell'URSS
Paviel CIULKOV

Per il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della Repubblica Italiana
Gen. Felice SANTINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO-LEGGE 11 settembre 1967, n. **797**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1965, n. 1701, emanato su delega del Parlamento, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 871, per l'esecuzione delle norme fissate dalle direttive n. 64/432/CEE e 64/433/CEE, adottate il 26 giugno 1964 dal Consiglio della Comunità economica europea, e dalle direttive n. VI/COM (65) 185 def. e n. VI/COM (65) 186 def. adottate il 13 maggio 1965 dalla Commissione della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 66/600/CEE e 66/601/CEE adottate il 25 ottobre 1966 dal Consiglio della Comunità economica europea, che apportano modifiche alle precedenti e che devono essere recepite nell'ordinamento dgli Stati membri entro il 30 giugno 1967;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare esecuzione alle norme fissate dalle predette direttive;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello della specie bovina e suina e di carni

fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento alle disposizioni contenute nelle direttive n. 64/432/CEE e n. 64/433/CEE adottate dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, nelle direttive VI/COM (65) 185 def. e n. VI/COM (65) 186 def. adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 13 maggio 1965 e nelle direttive 66/600 e 66/601 del 25 ottobre 1966 adottate dal Consiglio della Comunità economica europea, che modificano le direttive 64/432 e 64/433 ».

Art. 3.

All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

— Le parole iniziali dell'articolo: « ai fini del presente capo si intende per » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del presente decreto, per quanto attiene agli scambi di animali, si intende per ».

— le lettere *b*), *d*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:

« b) *bovino indenne da tubercolosi*: il bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di tubercolosi nè reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico, nè reazione aspecifica e che appartenga ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi. L'intradermotubercolinizzazione è richiesta solo per bovini di età superiore alle sei settimane »;

« d) *allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi*: allevamento nel quale:

1) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

2) tutti i bovini di età superiore a sei settimane che hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive a un anno di intervallo.

Tuttavia il Ministro per la sanità può portare tale intervallo a due anni, quando la totalità degli allevamenti italiani è sotto controllo ufficiale, e la percentuale di aziende che comprendono bovini infetti da tubercolosi è inferiore all'uno per cento durante due periodi di controllo succedentisi a intervallo di un anno.

Quando la percentuale di tali aziende infette è inferiore allo zero due per cento durante due periodi di controllo succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni può essere portato a tre anni;

3) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino, ufficialmente indenne da tubercolosi e, se è di età superiore a sei settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione »;

« e) *bovino indenne da brucellosi*: il bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di brucellosi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico e che appartiene ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi. Inoltre, quando si tratta di un toro di età superiore a 18 mesi, lo sperma non deve contenere agglutinine brucellari. La siero agglutinazione è richiesta solo per i bovini di età superiore a 12 mesi ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

Art. 4.

La lettera *c*) dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

« *c*) avere soggiornato in una azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera *b*) durante gli ultimi 30 giorni prima del carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certificherà il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico o dopo la loro nascita, quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera *d*) e posti sotto controllo dallo stesso veterinario provinciale ».

Art. 5.

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« I bovini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente art. 3, devono:

a) quando si tratta di animali di età superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi *A, O, C* del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;

b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, essere essi stessi indenni da tubercolosi e, in particolare, quando si tratta di animali di età superiore a sei settimane aver avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico;

c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, quando si tratta di animali di età superiore a 12 mesi, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro, alla siero agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico;

d) quando si tratta di vacche da latte, non presentare segni di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato *B* non oltre 30 giorni prima del carico, non deve aver rilevato nè indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, nè germi specificamente patogeni ».

Art. 6.

La lettera *c*) dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

« *c*) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 7 e dall'art. 9 del presente decreto nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni della lettera *e*) del precedente art. 3.

Prima di essere avviati al luogo di carico dall'azienda o ad un mercato che risponda alle condizioni del presente articolo, gli animali possono, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3, lettera *e*), essere condotti in un luogo di raccolta controllato secondo la precedente lettera *a*) ed autorizzato dal Ministero della sanità, purchè tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato.

Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni delle lettere *e*) e *g*) del precedente art. 3), e spediti verso il paese destinatario.

La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda di origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico, deve essere compresa nel periodo di trenta giorni previsto dalla lettera *c*) del precedente art. 3. Il tempo necessario a questa operazione non deve superare 4 giorni.

Le autorizzazioni vengono date con decreto del Ministro per la sanità, con cui saranno anche determinate le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo dei mercati o dei luoghi di raccolta e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo. Il Ministero della sanità comunicherà tali autorizzazioni alla Commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri paesi membri della Comunità.

Le stalle di sosta dei commercianti, esercitate a norma della legislazione vigente, destinate al ricovero di animali da spedire dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri della Comunità devono essere all'uopo autorizzate con decreto del veterinario provinciale, con cui saranno anche determinate le modalità con le quali deve essere effettuato il loro controllo e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo ».

Art. 7.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del presente decreto, relativamente agli scambi di carni fresche, si intende per:

a) *carcassa*: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento o asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle; inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi dopo scuoiamento;

b) *frattaglie*: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla precedente lettera *a*) anche se sono in connessione naturale con la carcassa;

c) *visceri*: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago ».

Art. 8.

La lettera *c*) dell'art. 12 è sostituita dalla seguente:

« *c*) provenire da un animale da macello che il veterinario competente abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento e considerato in seguito a tale esame atto alla macellazione per l'utilizzazione nell'ambito degli scambi intracomunitari di carni fresche conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato ***C*** ».

Art. 9.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Gli animali da macello, se condotti, al loro arrivo in Italia, direttamente ad un macello, vi debbono essere macellati al più presto conformemente alle esigenze di polizia sanitaria.

I mercati cui gli animali da macello possono essere condotti direttamente, subito dopo l'arrivo in Italia, saranno autorizzati dal Ministero della sanità, a condizione che siano attigui ad un macello e che la loro regolamentazione consenta l'uscita degli animali al termine del mercato, verso altri macelli all'uopo designati, per ogni mercato, dallo stesso Ministero. In casi determinati l'autorizzazione potrà essere concessa anche per mercati nòn attigui ad un macello.

In ogni caso la macellazione deve aver luogo entro 72 ore dall'arrivo degli animali.

E' fatto divieto di introdurre nel territorio nazionale bovini da allevamento o da produzione e bovini da macello di età inferiore ai 15 giorni ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Per l'introduzione delle carni di cui al presente articolo non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione del Ministero della sanità. Detta autorizzazione è invece necessaria per la introduzione di organi o ghiandole destinati ad uso opoterapico, che sarà consentita a norma delle disposizioni vigenti in materia. Parimenti subordinata ad autorizzazione del Ministero della sanità sarà l'importazione di carni non destinate ad uso alimentare umano, che dovranno essere comunque opportunamente denaturate secondo le istruzioni tecniche di volta in volta impartite con la autorizzazione medesima ».

Art. 11.

All'art. 23, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente lettera *e*):

« bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di età, che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi nè da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni, prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti animali dovranno essere muniti. E' comunque fatto divieto di introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 ».

Art. 12.

L'ultimo comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Continuano parimenti ad applicarsi anche nei confronti degli Stati membri della Comunità le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la prevenzione della trichinosi limitatamente alle carni suine fresche ».

Art. 13.

I modelli I, II, III, IV dell'allegato *A* sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO A

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO (1)

PER GLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI DELLA C E E
BOVINI DA ALLEVAMENTO O DA PRODUZIONE

N . . . . .

Paese speditore . . . .

Ministero . . . .

Servizio competente territoriale . . . .

Rif. . . . . (facoltativo)

I Numero di animali . . . .

II Identificazione degli animali:

Numero d'ordine	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)

III Provenienza dell'animale — degli animali

L'animale — gli animali

Numero d'ordine secondo il punto II

. . . . . . — ha (hanno) soggiornato da almeno 6 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (2);

. . . . . . — di età inferiore a 6 mesi, ha (hanno) soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore (2) sin dalla nascita

IV Destinazione dell'animale — degli animali

L'animale (gli animali) sarà (saranno) spedito (i) da . .

. . . .
(luogo di spedizione)

a . . . .
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di ferrovia (3), autocarro (3), aereo (3), nave (2)

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

. . . .

Nome ed indirizzo del suo eventuale mandatario . .

. . . .

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . . .

Nome ed indirizzo del primo destinatario . . . .

. . . .

V Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale (gli animali) sopra indicato (i) risponde (rispondono) alle seguenti condizioni

. . . . . . *a*) è stato (sono stati) esaminato (i) in data odierna e non presenta (presentano) alcun sintomo clinico di malattia;

. . . . . . *b*) (6) è stato (sono stati) vaccinato (i) entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 4 mesi (5) contro i tipi *A*, *O* e *C* del virus aftoso con un vaccino inattivato ufficialmente autorizzato e controllato (2);

. . . . . . nel termine prescritto di 10 (5) è stato (sono stati) trattato (i) con siero antiaftoso ufficialmente autorizzato e controllato nel paese speditore ed accettato ufficialmente nel paese destinatario (2);

Numero d'ordine secondo il punto II

. . . . . . non è stato (sono stati) vaccinato (i) contro il virus aftoso (2);

. . . . . . non è stato (sono stati) trattato (i) con siero contro il virus aftoso (2);

. . . . . . *c*) proviene (provengono) da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi.

Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (5) è stato negativo (2) (7);

. . . . . . *d*) proviene (provengono) da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi (2);

. . . . . . non proviene (provengono) nè da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi nè da un allevamento bovino indenne da brucellosi ed è stata praticata la siero-agglutinazione (2) (11) con titolo inferiore a 30 U. I.

. . . . . . La siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (5) ha rilevato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro (2) (8).

. . . . . . Il suo (loro) sperma è stato analizzato e non contiene agglutinine brucellari (2) (9);

. . . . . . *e*) non presenta (presentano) alcun sintomo clinico di mastite;

. . . . . . l'analisi - la seconda analisi (2) - del latte praticata nel termine prescritto di 30 giorni (5) non ha rilevato nè uno stato infiammatorio caratteristico, nè germi patogeni specifici - nè, inoltre - nel caso di un secondo esame, la presenza di antibiotici (2) (10);

. . . . . . *f*) negli ultimi 30 giorni (5) ha (hanno) soggiornato in una azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente durante detto periodo, alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

L'azienda è inoltre situata al centro di una zona indenne da epizoozia e, secondo costatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (5), da afta epizootica e da brucellosi bovina;

. . . . . . *g*) esso (essi) è stato (sono stati) acquistato (i):

— presso un'azienda (2)

— su un mercato di animali da allevamento o da produttore autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro . . . . 2);
(designazione del mercato)

Numero d'ordine secondo il punto II

. . . . . . *h*) è stato (sono stati) trasportato (i) direttamente passando - senza passare - (2) - per un altro luogo di raccolta

. . . . . . — dall'azienda (2)

. . . . . . — dall'azienda al mercato e da questo (2)

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia

VI Il consenso necessario per quanto riguarda:

. . . . . . — il punto V, lettera *b*), secondo termine dell'alternativa (2)

. . . . . . — il punto V, lettera *b*), terzo termine dell'alternativa (2)

. . . . . . — il punto V, lettera *d*), secondo termine dell'alternativa (2)

. . . . . . — il punto V, lettera *d*), terzo termine dell'alternativa (2)

è stato dato dal:

. . . . . . — paese destinatario (2)

. . . . . . — paese destinatario e da quello (quelli) di transito (2).

VII La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data di carico

Fatto a . . . il . . . alle ore . . .
(giorno del carico)

Timbro (Firma) (4)

---

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.
(2) Cancellare l'indicazione inutile.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e, per gli aerei, il numero di volo.
(4) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Diergeneeskundig inspecteur »; in Francia: « Directeur départemental des services vétérinaires »; nel Lussemburgo: « Inspecteur vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Districts inspecteur ».
(5) Il termine è riferito al giorno del carico.
(6) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore a 4 mesi.
(7) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore a sei settimane
(8) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore ai 12 mesi.
(9) L'indicazione è necessaria solo per i tori di età superiore ai 18 mesi.
(10) L'indicazione è necessaria solo per le vacche lattifere.
(11) Questa deroga è possibile solo per i bovini di età inferiore a 30 mesi, destinati alla produzione di carne, alla condizione che sul corpo di tali animali sia marcato un contrassegno speciale e che essi siano sorvegliati in modo speciale nel paese destinatario.

MODELLO II

CERTIFICATO SANITARIO (1)

PER GLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.

BOVINI DA MACELLO (2)

N. . . . .

Paese speditore . . . .

Ministero . . . .

Servizio . . . .

Provincia . . . .

Rif. . . . . (facoltativo)

I. Numero di animali . . . .

II. Identificazione degli animali:

Numero d'ordine	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Contrassegni ufficiali ed altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)

III. Provenienza degli animali:

gli animali | Numero d'ordine secondo il punto II

— hanno soggiornato almeno tre mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (3) . . . . . .

— di età inferiore a tre mesi hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (3). . . . . . .

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti da . . . . . .
(luogo di spedizione)

a . . . . a mezzo di: ferrovia (4)
(paese e luogo di destinazione)

- autocarro (4) aereo (4) nave (3).

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

. . . .

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario . . .

. . . .

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

. . . .

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) sono stati vaccinati entro i termini prescritti di (6) almeno 15 giorni e non più di 4 mesi (7) contro i tipi *A*, *O* e *C* del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (3);

— sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 12 mesi (7) contro i tipi *A*, *O* e *C* del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (3);

Numero d'ordine secondo il punto II

. . . . . . — nel termine prescritto di dieci giorni (7) sono stati trattati con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato nel paese speditore e accettato ufficialmente nel paese destinatario (3);

. . . . . . — non sono stati nè vaccinati nè trattati con siero (3);

c) provengono da un allevamento bovino (6) ufficialmente indenne da tubercolosi (3);

. . . . . . — non provengono da allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7) è risultata negativa;

d) provengono da un allevamento bovino (6)

— ufficialmente indenne da brucellosi (3)

. . . . . . — indenne da brucellosi (3)

Non provengono

— nè da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, nè da un allevamento indenne da brucellosi; la siero agglutinazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7) ha rilevato un tasso brucellare

. . . . . . — inferiore a 30 U.I./ml (3)

— pari o superiore a 30 U.I./ml (3);

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose;

f) provengono da un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente, negli ultimi 30 giorni (7), alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari;

L'azienda è situata al centro di un zona indenne da epizoozia; inoltre nè l'afta epizootica nè la brucellosi bovina sono state ufficialmente costatate in detta azienda negli ultimi tre mesi (7);

g) sono stati acquistati

. . . . . . — presso un'azienda (3)

— su un mercato di animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro (3)

. . . .
(designazione del mercato)

Numero d'ordine secondo il punto II

h) sono stati trasportati direttamente passando — senza passare (3) — per un luogo di raccolta

. . . . . — dall'azienda (3)

. . . . . . — dall'azienda al mercato e da questo:

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

VI (6) L'eventuale consenso necessario per quanto riguarda

— il punto V, lett *b*), secondo e terzo trattino (3)

— il punto V, lett *d*) (tasso brucellare pari o superiore a 30 U.I. ml) (3) e stato dato dal

— paese destinatario (3)

— paese destinatario e da quello (quelli) di transito (3)

VII La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . . il . . . . . alle ore . . .
(giorno del carico)

(Firma) (5)

Timbro

---

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Bovini da macello: i bovini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente.

(3) Cancellare l'indicazione inutile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero di volo.

(5) In Belgio: « Inspecteur Vétérinaire » oppure « Diergeneeskundig Inspecteur »; in Francia: « Directeur départemental des services vétérinaires »; in Germania « Beamteter tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo « Inspecteur vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Districtsinspecteur ».

(6) Per i vitelli di età inferiore a 4 mesi non devono essere fornite le indicazioni del punto V, lett. *b*), *c*) e *d*) e del punto VI del presente certificato.

(7) Il termine si riferisce al giorno del carico.

MODELLO III

CERTIFICATO SANITARIO (1)

PER GLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.
SUINI DA ALLEVAMENTO O DA PRODUZIONE

N. . . . . .

Paese speditore . . . .

Ministero . . . .

Servizio competente territoriale . . . .

Rif. . . . . (facoltativo)

I. Numero di animali . . . .

II. Identificazione degli animali:

Numero d'ordine	Sesso	Razza	Età	Contrassegni ufficiali ed altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)

Numero d'ordine secondo il punto II
. . . . . .
. . . . . .

III. Provenienza dell'animale degli animali

L'animale gli animali

— ha (hanno) soggiornato da almeno 6 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (2);

— di età inferiore a 6 mesi ha (hanno) soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (2).

IV. Destinazione dell'animale degli animali.

L'animale sarà gli animali saranno spedito (i) da . . . .
(luogo di spedizione)

a . . . . . . a mezzo di: ferrovia (3),
(paese e luogo di destinazione)
autocarro (3), nave (2).

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario . . . .

punto probabile di passaggio di frontiera (posto di frontiera) . . . . .

Nome e indirizzo del primo destinatario . . . . .

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che l'animale gli animali suindicato (i) risponde (rispondono) alle seguenti condizioni:

a) è stato (sono stati) esaminato (i) in data odierna e non presenta (presentano) alcun sintomo clinico di malattia;

b) proviene (provengono) da un allevamento suino indenne da brucellosi e

— la siero agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (5) ha rilevato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I./ml (2) (6);

c) negli ultimi 30 giorni (5) ha (hanno) soggiornato in una azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore nella quale, durante detto periodo, non è stata constatata ufficialmente nessuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre è situata al centro di una zona esente da epizoozia, e secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne negli ultimi tre mesi (5), da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

d) E' stato (sono stati) acquistato (i):

Numero d'ordine secondo il punto II	
. . . . . .	— presso un'azienda (2)
. . . . . .	— su un mercato di animali da allevamento o da produzione ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro . . . . (designazione del mercato)
	e) E' stato (sono stati) trasportato (i) direttamente passando
. . . . . .	— senza passare - (2) - per un luogo di raccolta
. . . . . .	— dall'azienda (2)
	— dall'azienda al mercato e dal mercato (2) sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione della specie bovina o suina, rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

VI. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . . . . il . . . . . . alle ore . . .
(giorno del carico)

(Firma) (4)

Timbro:

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare l'indicazione inutile.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e, per gli aerei, il numero di volo.

(4) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Diergeneeskundig inspecteur »; in Francia: « Directeur départemental del services vétérinaires »; in Germania: « Beamteter tierarzt »; in Italia: Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo: « Inspecteur vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Districtsinspecteur ».

(5) Il termine si riferisce al giorno del carico

(6) La siero-agglutinazione e praticata soltánto per i suini il cui peso superi 25 chilogrammi.

MODELLO IV

CERTIFICATO SANITARIO (1)

PER GLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI DELLA C E E

SUINI DA MACELLO (2)

N. . . . . .

Paese speditore . . . .

Ministero . . . .

Servizio . . . .

Provincia . . . .

Rif . . . . (facoltativo)

I Numero di animali . . . .

II Identificazione degli animali

Numero d'ordine	Suini o suinetti	Cantrassegni ufficiali ed altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero o posto)

Numero d'ordine secondo il punto II

Gli animali

. . . . . .

— da almeno tre mesi prima del giorno del carico hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore (3)

— di età inferiore a tre mesi hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (3).

IV Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti da . . . .
(luogo di spedizione)

a . . . . a mezzo di ferrovia (4)
(paese e luogo di destinazione)
- autocarro (4) - aereo (4) - nave (3)

Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario . . . .
. . . .

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

V Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose dei suini;

c) sono stati acquistati:

. . . . . .

— in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente, durante almeno 30 giorni (6), alcuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre, è situata al centro di una zona indenne da epizoozia e secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi tre mesi (6), da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (3).

Numero d'ordine secondo il punto II

— su un mercato di animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro (3) . . . . (designazione del mercato) . . . .

d) sono stati trasportati direttamente

passando - senza passare (3) - per un luogo di raccolta

. . . . . .

— dall'azienda

— dall'azienda al mercato e dal mercato (3) al luogo esatto del carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato

Il luogo esatto del carico è situato al centro di una zona indenne da epizoozia

VI La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . . . il . . . . . alle ore . . .
(giorno del carico)

(Firma) (5)

Timbro

---

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Suini da macello: suini destinati subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente.

(3) Cancellare l'indicazione inutile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero di volo.

(5) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Diergeneeskundig inspecteur »; in Francia: « Directeur départemental des services vétérinaires »; in Germania: « Beamteter tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; in Lussemburgo: « Inspecteur vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Districtsinspecteur ».

(6) Il termine si riferisce al giorno del carico.

Art. 14.

All'allegato *C*, capitolo I, numero 1

a) il testo della lettera *b*) è sostituito dal seguente testo:

« locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si procede alla macellazione sia dei suini, sia di altre specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini »;

b) il testo della lettera *e*) è sostituito dal seguente testo:

« locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non sono evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione »;

c) il testo della lettera *p*) è sostituito dal seguente testo:

« un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, purchè le condutture impiantate a tal fine non permettano di usarne per altri scopi ».

Art. 15.

All'allegato *C*, capitolo V, il numero 18 è sostituito come segue:

« Le carcasse dei solipedi e dei suini di oltre 4 settimane e dei bovini di oltre 3 mesi, devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. A tali suini e alisolifedi deve essere divisa a metà longitudinalmente la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario competente può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale ».

Art. 16.

a) All'allegato *C*, capitolo VII, al numero 29 sono soppresse le parole: « regione dorsale della ».

b) I testi dei numeri 30 - 31 - 32 - 33 sono sostituiti dai seguenti:

« 30. Testa, lingua, cuore e polmoni devono essere bollati a inchiostro o a fuoco con marchio conformemente al numero 28. Tuttavia, per i bovini di meno di tre mesi, i suini, gli ovini e i caprini, la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria. I fegati sono bollati con marchio a fuoco conformemente al n. 28.

31. Le parti ad eccezione del sego, della sugna, della coda, delle orecchie e dei piedi ricavate nei laboratori di sezionamento delle carcasse regolamente bollate devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al n. 28. Il bollo deve recare al centro, invece del numero di riconoscimento veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento.

Le parti di lardo la cui cotenna è stata tolta, devono essere raggruppate in partite di cinque pezzi, sigillate e munite di un'etichetta conforme al numero 32.

32. Nella spedizione di parti di carcassa o di frattaglie imballate, un bollo, conforme ai numeri 28 e 31, deve essere apposto ad una etichetta ben visibile applicata all'imballaggio in modo tale da doverla forzatamente distruggere all'atto della apertura.

L'etichetta deve, oltre al bollo, recare le indicazioni seguenti:

— numero di serie;

— denominazione anatomica delle parti o frattaglie;

— denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;

— peso netto dell'unità di imballaggio.

33. Per la bollatura a inchiostro, può essere usato esclusivamente metilvioletto oppure un altro colorante violetto, ammesso a tal fine nell'ambito di una regolamentazione comunitaria ».

Art. 17.

Il testo dell'allegato *C*, cap. VIII, n. 34 è sostituito dal seguente:

« L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il paese destinatario, deve essere rilasciato dal veterinario provinciale al momento della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e contenuto al modello di cui all'allegato *D* e deve essere redatto per lo meno nella lingua del paese destinatario e recare le informazioni previste nel modello summenzionato ».

Art. 18.

Il modello dell'allegato *D* è sostituito dal seguente:

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI SANITA'

PER GLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.

CARNI FRESCHE (1)

N. . . . . .

Paese speditore . . . .

Ministero . . . .

Rif. . . . . (facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di . . . .
(specie animale)

Natura dei pezzi . . . .

Natura dell'imballaggio . . . .

Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .

Peso netto . . . .

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) macello (i) riconosciuto (i) . . . .
. . . .

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i) . . .
. . . .

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)

a . . . . col seguente mezzo di trasporto (2) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario provinciale, certifica:

a) che le carni sopraindicate (3) - l'etichettatura fissata nell'imballaggio delle carni soprindicate (3) - recano il bollo comprovante che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti;

b) che queste carni sono state riconosciute adatte al consumo umano a seguito d'ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

c) che esse sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (3);

d) che sono state sottoposte ad esame trichinoscopico (3);

e) che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene stabilite nella precitata direttiva.

Fatto a . . . . . il . . . . .

Firma del veterinario provinciale

. . . .

(1) Carni fresche: a norma della direttiva di cui al N. IV, lettera *b*) del presente certificato, sono considerate tali tutte le parti, adatte al consumo umano, di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina, che non abbiano subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(3) Cancellare la menzione inutile.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MARIOTTI — FANFANI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 57. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. 798.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa ad accettare una eredità.

N. 798. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta a favore del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Bologna dalla signora Rivelli Amedea vedova Stretti, con testamento olografo e codicillo, pubblicato per atto notaio Enrico Candi di Bologna in data 10 dicembre 1964, repertorio 11284, consistente in alcune somme di denaro e in due appartamenti siti, uno in La Spezia, corso Cavour n. 100 e l'altro in Bologna, via del Cestello n. 4.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1967.

Sostituzione di membri del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla istituzione ed all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e, in particolare, l'art. 18 della legge medesima concernente la costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa;

Visto il proprio decreto in data 14 novembre 1966 con il quale si è proceduto alla ricostituzione dell'organo predetto con riserva di integrarne la composizione con un membro effettivo da eleggersi dal Comitato nazionale dei delegati in sostituzione del dott. ing. Luigi Fortini, deceduto dopo la elezione e prima della emanazione del decreto di costituzione dell'organo;

Vista la nota n. 4335/S/67 del 30 gennaio 1967 con la quale la Cassa ha rimesso copia fotostatica della lettera di dimissioni del dott. ing. Giacomo Sassanelli dalla carica di revisore dei conti supplente per sopravvenuta nomina a preside di Scuola statale;

Visto il verbale della seduta del Comitato nazionale dei delegati del 20 dicembre 1966, rimesso con nota n. 4439/S/67 del 26 aprile 1967, dal quale risultano eletti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, ai sensi dell'art. 9 della legge sopracitata, quale revisore dei conti effettivo, in sostituzione del dott. ing. Luigi Fortini, deceduto, il dott. ing. Clemente Chiaramella che già ricopriva la carica di revisore dei conti supplente, e, quali revisori dei conti supplenti, il dott. ing. Nello Casarosa e il dott. ing. Francesco D'Ercole in sostituzione, rispettivamente, del dott. ing. Clemente Chiaramella eletto revisore dei conti effettivo, e del dott. ing. Giacomo Sassanelli dimissionario;

Ritenuto di dover integrare la composizione del Collegio suddetto;

Decreta:

Sono nominati i seguenti membri del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti costituito con decreto ministeriale 14 novembre 1966:

dott. ing. Clemente Chiaramella revisore dei conti effettivo;

dott. ing. Nello Casarosa revisore dei conti supplente in sostituzione del dott. ing. Giacomo Sassanelli;

dott. ing. Francesco D'Ercole revisore dei conti supplente in sostituzione del dott. ing. Clemente Chiaramella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

p. *Il Ministro per il tesoro*
GATTO

(9413)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa 7-N, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9350)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Modifica dello statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico, con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1966;

Visti lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico, con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1953 e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 29 aprile 1967 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

D'intesa con la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 7 dello statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico, con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, in conformità del seguente testo:

« Il fido massimo concesso ad una singola impresa non può superare il quinto del patrimonio dell'Istituto, salvo casi eccezionali, per i quali intervenga un'autorizzazione dell'Organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9581)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Modifica dello statuto del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il nuovo statuto del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto in data 3 settembre 1966;

Vista la deliberazione adottata in data 27 aprile 1967 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 3 dello statuto del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 6 miliardi ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire 1 milione ciascuna sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno .	L.	2.400.000.000
b) Regione autonoma della Sardegna	»	2.100.000.000
c) Banco di Sardegna	»	1.200.000.000
d) Banca Popolare di Sassari .	»	300.000.000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9585)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Estensione del territorio nel quale il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è autorizzato a compiere, come azienda bancaria, operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 1° luglio 1964 e 30 agosto 1965, con i quali il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è stato autorizzato a compiere, come azienda bancaria, operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito

nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio delle province di Alessandria, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Milano, Padova, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Terni, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Cagliari, Nuoro e Sassari;

Vista la domanda presentata dallo stesso Banco;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, come azienda bancaria, coi decreti 1° luglio 1964 e 30 agosto 1965, di che in premessa, è estesa al territorio delle seguenti province: Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Belluno, Rovigo, Treviso, Vicenza, Imperia, Savona, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Arezzo, Grosseto, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, Rieti e Viterbo.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano data luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9582)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Autorizzazione alla Banca cooperativa Pio X, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Rocca Massima e in quello di Giulianello, frazione del comune di Cori (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1962, col quale la Banca cooperativa Pio X, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Artena, Lanuvio e Velletri, in provincia di Roma;

Vista la domanda presentata dalla predetta Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa Pio X, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), col proprio decreto in data 3 novembre 1962, di che in premessa è estesa al territorio del comune di Rocca Massima e a quello di Giulianello, frazione del comune di Cori, in provincia di Latina.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 37, terzo comma, e 47, terzo comma del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa Pio X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9586)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato con il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2356 e con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 499;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20;

Visto il nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico, con sede a Roma, approvato con proprio decreto 15 maggio 1964;

Vista la deliberazione adottata in data 29 maggio 1967 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 25, lettera *e*), e 52, secondo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico, con sede a Roma, in conformità dei rispettivi seguenti testi:

« Art. 25, lettera *e*)

ordinare le spese per il funzionamento dell'Istituto, con facoltà, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, di conferire deleghe per tali spese al direttore generale e, su proposta dello stesso, al vice direttore generale ed ai capi servizio ».

« Art. 52, secondo comma

Sugli utili netti residuali sono prelevate, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, una quota di utili a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota a favore di un fondo di previdenza e premi per il personale dell'Istituto. Sugli ulteriori utili è fatto un prelevamento pari a un quarto per la costituzione di uno speciale fondo di riserva. La rimanente parte, salvo le deliberazioni dell'Assemblea per una maggiore assegnazione al fondo di riserva sopra indicato, sarà destinata ad un aumento dell'interesse corrisposto al capitale versato, all'incremento di fondi di riserva speciale ed alla costituzione o all'incremento di un fondo contributi ed oblazioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9583)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto in data 4 agosto 1953, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 28 aprile 1967 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 10 miliardi ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 1 milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno .	L.	4.000.000.000
b) Banco di Napoli	»	4.000.000.000
c) Casse di Risparmio	»	1.650.000.000
d) Banche popolari ed altre aziende di credito . . .	»	350.000.000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Periodo di svolgimento del XXII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento « MITAM » di Milano

Gli organizzatori del XXII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento « MITAM » di Milano, con telegramma del 12 luglio u. s., hanno comunicato che la predetta manifestazione avrà luogo in Milano dal 28 al 31 ottobre 1967, anzichè nel mese di novembre, come precedentemente programmato.

(9674)

Spostamento del periodo di svolgimento dell'XI Salone internazionale campeggio e sport - « SINCAS » di Milano

Gli organizzatori dell'XI Salone internazionale campeggio e sport - « SINCAS » - Milano, con nota del 7 agosto 1967, hanno comunicato che la predetta manifestazione avrà luogo in Milano nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 1967, anzichè dal 1° al 5 novembre 1967, come precedentemente programmato.

(9675)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9492)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.641.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9493)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Leonforte (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.418.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9494)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.459.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9495)

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Casteltermini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.113.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9496)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.308.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9497)

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Scafa (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9498)

Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Trinitapoli (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.313.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9499)

Autorizzazione al comune di Città S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Città S. Angelo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 61.680.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9507)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Farindola (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.532.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9508)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Roccamorice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.516.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9509)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.669.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9512)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9510)

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Canepina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.775.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9511)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Concamarise (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.352.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9513)

Autorizzazione al comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.826.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9500)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Ofena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.390.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9501)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.488.127, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9502)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.715.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9447)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.024.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9446)

Autorizzazione al comune di Casaletto di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Casaletto di Sopra (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9448)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Stagno Lombardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9449)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.978.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9451)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Casandrino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.030.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4952)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di San Vitaliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.638.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9453)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 4.317.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9450)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Polverara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.555.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9454)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Monteferrante (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.596.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9455)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Accadia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.403.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9456)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Fontegreca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.635.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9457)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Cutrofiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.362.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9460)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.558.152, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9461)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Cagnano Varano e Peschici (Foggia) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Cagnano Varano e Peschici (Foggia) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Cagnano Varano e Peschici (Foggia) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1967

Il Governatore: CARLI

(9659)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 4,50 % Serie speciale « Città di Palermo » - 4,50 % Serie ordinaria trentacinquennale - 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » - 5 % Serie ordinaria trentennale - 5 % Serie ordinaria trentacinquennale - 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione Edilizia » - 5,50 % Serie ordinaria trentennale - 6 % Serie speciale A.N.A.S. - 6 % Serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1967, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di:
n. 321 titoli di L. 5.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.605.000;

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 98 titoli di L. 2.500
» 206 titoli di » 5.000
» 148 titoli di » 12.500

in totale n. 452 titoli per il complessivo valore nominale di lire 3.125.000;

c) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 550 titoli di L. 500
» 410 titoli di » 2.500
» 600 titoli di » 5.000
» 416 titoli di » 12.500

in totale n. 1.976 titoli per il complessivo valore nominale di lire 9.500.000;

d) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.431 titoli di L. 50.000
» 1.906 titoli di » 500.000
» 511 titoli di » 1.000.000
» 25 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.873 titoli per il complessivo valore nominale di lire 1.660.550.000;

e) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 5.359 titoli di L. 5.000
» 2.601 titoli di » 12.500
» 1.845 titoli di » 25.000
» 2.091 titoli di » 50.000
» 883 titoli di » 500.000

in totale n. 12.779 titoli per il complessivo valore nominale di lire 651.482.500;

f) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Ricostruzione Edilizia »*:

a) 1ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 450 titoli di L. 12.500
» 535 titoli di » 25.000
» 879 titoli di » 50.000
» 129 titoli di » 500.000

in totale n. 1.993 titoli per il complessivo valore nominale di lire 127.450.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 189.637.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 150.350.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 127.450.000;

b) 2ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 12.500
» 1 titoli di » 50.000
» 43 titoli di » 500.000

in totale n. 53 titoli per il complessivo valore nominale di lire 21.662.500.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 445.612.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 57.500.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 21.662.500;

g) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.474 titoli di L. 50.000
» 1.372 titoli di » 500.000
» 326 titoli di » 1.000.000
» 51 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.223 titoli per il complessivo valore nominale di lire 1.340.700.000;

h) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale A.N.A.S. - emissione* 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 59 titoli di » 250.000
» 130 titoli di » 500.000
» 348 titoli di » 1.000.000

in totale n. 682 titoli per il complessivo valore nominale di lire 435.000.000;

i) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.316 titoli di L. 12.500
» 8.626 titoli di » 50.000
» 6.047 titoli di » 500.000
» 1.045 titoli di » 1.000.000
» 70 titoli di » 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000

in totale n. 17.107 titoli per il complessivo valore nominale di lire 4.896.250.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 settembre 1967

Il direttore generale: VENTRIGLIA

(9630)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso riguardante la pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario.

Nel Bollettino ufficiale n. 16 del Ministero di grazia e giustizia, è pubblicata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreti ministeriali 18 novembre 1965 e 16 aprile 1966.

(9682)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 31 agosto 1967).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, n. 20 (venti) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corti di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi, dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irrecivibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circ. n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercizio, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisiti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(9401)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria e alla dichiarazione del vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « radiomontatore » (un posto).

Si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 27 dell'8 luglio 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 302/Conc. 231 dell'11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 65 Difesa, foglio n. 223, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « radiomontatore » (un posto).

(9406)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria e alla dichiarazione del vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » (un posto).

Si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 18 del 6 maggio 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 298/Conc. 231 del 14 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 44 Difesa, foglio n. 86, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » (un posto).

(9407)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria e alla dichiarazione del vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista bobinatore elettrico e avvolgitore » (un posto).

Si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 18 del 6 maggio 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 299/Conc. 231 del 14 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 44 Difesa, foglio n. 85, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « elettricista bobinatore elettrico e avvolgitore » (un posto).

(9408)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.